



Legge di Bilancio 2024

A.C. 1627

Dossier n° 62 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
27 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1627
Titolo:	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	V Bilancio
Sede:	referente
Stato dell'iter:	Esame in Commissione (iniziato il 23 dicembre 2023)

Contenuto e presupposti del parere

Il disegno di legge di bilancio consta di due Parti, la **Sezione I** e la **Sezione II**.

La **prima sezione** contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; **essa è composta di un solo articolo, suddiviso in 561 commi**.

La **seconda sezione** (Approvazione degli stati di previsione), si compone degli articoli da 2 a 21.

Per un quadro degli interventi contenuti nel provvedimento si rinvia ai dossier [Legge di bilancio 2024](#) e [Legge di bilancio 2024 - quadro di sintesi degli interventi](#).

Il provvedimento è sottoposto all'attenzione del Comitato, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, in quanto contiene una disposizione (articolo 1, comma 316) finalizzata ad operare una delegificazione "ai sensi dell'articolo 17, comma 2," della legge n. 400 del 1988, in materia di disciplina del fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 205 dell'articolo 1**, esclude – con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo – l'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione salariale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata"; *ciò premesso, attesa la natura retroattiva della misura, si valuti l'opportunità di un approfondimento al fine di chiarire se la disciplina introdotta riguardi soltanto i contributi, inerenti ai suddetti trattamenti, non ancora riscossi dall'INPS o se l'intervento interpretativo implichi anche la restituzione di contributi da parte dell'INPS*

Il **comma 357 dell'articolo 1**, tra le altre cose, fissa al 31 gennaio 2024 il termine per la determinazione relativa all'anno 2023 della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM); *in proposito, si segnala che il medesimo intervento normativo è stato operato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 16 dell'articolo 1** prevede limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); tra le altre cose si prevede che siano incluse nel regime di esenzione le somme erogate e rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del canone di locazione o per gli interessi sul mutuo della "prima

casa"; in proposito, riguardo al suddetto riferimento alla nozione di prima casa, *si valuti l'opportunità di un approfondimento al fine di specificare se essa corrisponda alla nozione fiscale di abitazione principale.*

Il **comma 53 dell'articolo 1**, in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma precedente si applichino le imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in misura pari al 16%; *il riferimento al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2021 potrebbe essere oggetto di approfondimento atteso che la norma che individua le aliquote è il comma 2 del menzionato articolo 5.*

Il **comma 125 dell'articolo 1**, nel disciplinare requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, al numero 3), lettera b), introduce sia un limite transitorio di importo della pensione anticipata liquidata in base alla suddetta fattispecie – limite che si applica fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia – sia un termine dilatorio per il riconoscimento della medesima pensione; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di un approfondimento al fine di specificare se i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2024 siano esclusi dall'applicazione del limite di importo e se il termine dilatorio trovi applicazione anche per i trattamenti che, in base alla normativa già vigente, sarebbero riconosciuti con decorrenza iniziale dalla medesima data del 1° gennaio 2024.*

Con riferimento al **comma 186 dell'articolo 1**, che disciplina l'istituzione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, *si valuti l'opportunità di un approfondimento al fine di definire le modalità di riparto del menzionato fondo.*